



**PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA**

# ***STATUTI***

Approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica

*“ad quinquennium experimenti gratia”*

con Rescritto N. 450/2020 del 12 maggio 2022

CAGLIARI

450/2020

N. \_\_\_\_\_



CONGREGATIO  
DE INSTITUTIONE CATHOLICA  
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpenisq̄ue Statutis PONTIFICÆ FACULTATIS THEOLOGICÆ SARDINIÆ ad normam Constitutionis Apostolicæ *Veritatis gaudium* recognitis, quæ in eorundem LXXXIII articulis definiuntur ac statuuntur **rata habet** et ad quinquennium experimenti gratia approbat; iisque ad quos pertinet ut rite observentur præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XII mensis Maii,  
a. D. MMXXII.

  
PRÆFECTUS

+   
A SECRETIS

## PROEMIO

La Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (d'ora in avanti denominata "Facoltà"), unitamente al Pontificio Seminario Regionale Sardo, è stata eretta in Cuglieri il 5 agosto 1927 con la Costituzione Apostolica *Nostrarum partem* del Sommo Pontefice Pio XI, e, per volontà del Papa, è stata intitolata al "Sacro Cuore di Gesù" e posta sotto il patrocinio di Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli, *natione sardus*, e di San Tommaso d'Aquino. La direzione di entrambe le istituzioni è stata affidata alla Compagnia di Gesù. All'atto della sua erezione, alla Facoltà è stato riconosciuto il diritto di conferire i gradi accademici in Filosofia e Teologia. Con la pubblicazione della Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus* di Papa Pio XI (24 maggio 1931) si è avuta una revisione dell'organizzazione degli studi, per cui la Facoltà ha conservato il diritto di conferire i gradi accademici in Teologia, mentre la Facoltà di Filosofia è diventata corso propedeutico agli studi teologici.

Nell'Anno Accademico 1971-1972, con il trasferimento della Facoltà da Cuglieri alla sede attuale in Cagliari, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ne ha affidato alla Conferenza Episcopale Sarda (CES) l'alta direzione e la responsabilità presso la Santa Sede e alla Compagnia di Gesù il compito della sua direzione sul piano accademico. Pertanto, il 9 giugno 1972 la CES e la Provincia Torinese della Compagnia di Gesù hanno sottoscritto una *Convenzione* in ordine alla programmazione e alla gestione delle attività accademiche. Tale *Convenzione*, successivamente rinnovata, resta in vigore secondo i termini ivi previsti per la sua scadenza. Dopo il trasferimento a Cagliari, la Facoltà ha aperto i suoi corsi ai religiosi, alle religiose e ai laici, uomini e donne; ha attivato rapporti di dialogo e di collaborazione con le Università statali e con le altre istituzioni culturali presenti nell'Isola e ha favorito la nascita degli Istituti di Scienze Religiose. Gli *Statuti* della Facoltà, redatti dopo la pubblicazione della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* di Papa Giovanni Paolo II (15 aprile 1979), sono stati definitivamente approvati il 25 marzo 1987. Conseguentemente, la Facoltà ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica canonica e civile. Il Concilio Plenario Sardo (1992-2001) ha riconosciuto la Facoltà come strumento importante «per la comune, qualificata formazione teologica dei cristiani della Sardegna [...] di fronte alle impegnative sfide della nuova evangelizzazione» (CONFERENZA EPISCOPALE SARDA [a cura di], *La Chiesa di Dio in Sardegna all'inizio del terzo millennio. Atti del Concilio Plenario Sardo*, Cagliari 2001, [d'ora in avanti: *Atti CPS*] 43 § 1). Il 22 settembre 2013 la Facoltà ha ricevuto la visita di Papa Francesco, in occasione del suo viaggio in Sardegna. Nel discorso pronunciato nell'Aula Magna, dinanzi alle autorità accademiche dell'Isola e ai docenti della Facoltà, il Santo Padre ha ricordato che «la fede non riduce mai lo spazio della ragione, ma lo apre ad una visione integrale dell'uomo e della realtà, e difende dal pericolo di ridurre l'uomo a "materiale umano"».

A fronte della pubblicazione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* di Papa Francesco (8 dicembre 2017), che stabilisce i principi e le norme per il rinnovamento del sistema degli studi teologici ed ecclesiastici, si è proceduto alla revisione degli *Statuti*, del *Regolamento* e dell'Ordinamento degli Studi.

## CAPO I

### COSTITUZIONE, NATURA E FINI DELLA FACOLTÀ

#### Art. 1

La Facoltà, con sede legale in Via Sanjust 13 - 09129 Cagliari, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, dotato di personalità giuridica propria (D.M. n. 154 del 7 dicembre 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1999) e regolarmente iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cagliari dal 12 marzo 1999.

#### Art. 2

La Facoltà si regge secondo *Statuti* propri, approvati dalla Santa Sede, redatti a norma della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (d'ora in avanti denominata *VG*) e approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

#### Art. 3

1. La Facoltà è posta sotto l'autorità della Santa Sede, mediante la Congregazione per l'Educazione Cattolica.
2. La Facoltà dipende giuridicamente dalla Conferenza Episcopale Sarda (cfr. *VG*, art. 13 § 1) e, nei termini indicati da questi *Statuti* e dalle eventuali precisazioni contenute nella *Convenzione* tra i due enti, dalla Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù.
3. La Facoltà è sottoposta “alla valutazione dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO)” (*VG, Norme applicative*, art. 1 § 2).

#### Art. 4

La Facoltà, come parte viva e attiva della Chiesa di Dio nell'Isola, è chiamata a collaborare alla missione della nuova evangelizzazione, per «rifare il tessuto cristiano della società e, prima di tutto, il tessuto cristiano delle comunità ecclesiali, nella prospettiva di “mettere in luce le caratteristiche più rispondenti alla realtà sarda”» (*Atti CPS*, 2).

In particolare, la Facoltà è chiamata a diventare sempre più uno strumento qualificato per promuovere la formazione teologica nell'Isola e per ripensare il messaggio cristiano nel contesto socioculturale attuale, mediante uno stile di apertura e di dialogo.

#### Art. 5

Secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e in conformità con le direttive della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'attività accademica della Facoltà è animata dai seguenti principi e criteri ispiratori:

- a. la contemplazione, lo studio e la presentazione della verità cristiana: per dare fondamento e concretezza alla missione spirituale, culturale e sociale della Chiesa; per approfondire il *kerygma* di Cristo, cuore del mistero della salvezza e lievito di fraternità universale; per favorire l'ascolto del grido dei poveri e della terra; per promuovere una cultura cristianamente ispirata, tesa a scoprire nella creazione l'impronta della Trinità e a propiziare "una spiritualità della solidarietà globale" (cfr. *VG*, Proemio, 4.a);
- b. il "dialogo a tutto campo", nel segno della comunicazione, della comunione e della reciprocità: per favorire l'esperienza della gioia della Verità e approfondirne il significato e le implicazioni pratiche; per promuovere "un'autentica cultura dell'incontro" in sinergia con tutte le culture; per ripensare l'organizzazione del sistema degli studi e aggiornare le proposte formative e le dinamiche metodologiche; per sostenere una nuova evangelizzazione e suscitare valori fondamentali, che aiutino a vivere nuove relazioni con Dio, con gli uomini e con il creato (cfr. *VG*, Proemio, 4.b);
- c. l'inter-disciplinarietà e la trans-disciplinarietà, "esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione", sia a livello di contenuti sia a livello di metodo, per offrire una pluralità di saperi utili a comprendere la multiformità della realtà, sul piano teologico, antropologico, esistenziale ed epistemico (cfr. *VG*, Proemio, 4.c);
- d. la disponibilità a "fare rete" con le altre istituzioni culturali e religiose, specialmente con quelle presenti nell'Isola, per poter comprendere meglio la poliedricità del mondo, farsi carico dei conflitti del tempo e far fronte ai problemi dell'umanità (cfr. *VG*, Proemio, 4.d; cfr. anche *Atti CPS*, 86 § 4).

#### Art. 6

La Facoltà, avendo chiaro lo scopo di approfondire con la necessaria diligenza la divina Rivelazione, di trattare sistematicamente i contenuti della dottrina cattolica e di ricercare le soluzioni ai problemi umani alla luce della stessa Rivelazione (cfr. *VG*, art. 69), secondo i fini assegnati alle facoltà ecclesiastiche dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, si propone di:

- a. investigare, mediante la ricerca scientifica, le discipline direttamente o indirettamente connesse con la Rivelazione cristiana o adatte a favorire la missione della Chiesa (cfr. *VG*, art. 3 § 1);
- b. offrire agli studenti una preparazione altamente qualificata nelle discipline attinenti alla dottrina cattolica, prepararli adeguatamente ad affrontare i loro compiti e promuovere la formazione permanente dei ministri della Chiesa (cfr. *VG*, art. 3 § 2);
- c. favorire attivamente, secondo le proprie possibilità, l'opera di evangelizzazione della Chiesa universale e sostenere la Chiesa che è in Sardegna nella sua volontà di essere "efficace lievito di bene" e di mantenere vivo nell'Isola l'antico e ricco patrimonio di civiltà ispirata dalla fede cristiana (cfr. *Atti CPS*, 84 § 3).

## Art. 7

Secondo le norme speciali stabilite dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, la Facoltà promuove i suoi programmi con l'impegno a:

- a. studiare con metodi scientifici e presentare in modo sistematico la dottrina cattolica contenuta nella Rivelazione (cfr. *VG*, art. 69);
- b. approfondire lo studio della Sacra Scrittura, "anima della Sacra Teologia" (*DV* 24), nell'orizzonte della viva Tradizione della Chiesa (cfr. *VG*, art. 70 § 1);
- c. insegnare le singole discipline teologiche, tenendo presenti le connessioni con le altre discipline, quali il diritto canonico, la filosofia e quelle antropologiche, in modo tale che appaia chiaramente l'unità di tutto l'insegnamento teologico, e tutte le discipline portino a una profonda conoscenza del mistero di Cristo (cfr. *VG*, art. 70 § 2);
- d. considerare la Verità rivelata in rapporto alle acquisizioni scientifiche, per mostrare l'intima convergenza della fede e della ragione nell'unica verità e per esporla, "senza mutamento della verità" e senza sincretismi o falsi particolarismi, secondo la natura e l'indole di ogni cultura e della sapienza dei popoli (cfr. *VG*, art. 71 § 1), accogliendone i valori positivi e rifiutando sistemi e metodi incompatibili con la fede cristiana (cfr. *VG*, art. 71 § 2);
- e. trattare "accuratamente", secondo le norme emanate dalla competente Autorità ecclesiastica, le questioni ecumeniche, le relazioni con le religioni non cristiane e i problemi posti dall'ateismo e da altri movimenti culturali contemporanei (cfr. *VG*, art. 72 §§ 1-3).

## Art. 8

La Facoltà, in piena fedeltà al Magistero della Chiesa, adempie l'ufficio didattico, specialmente nel ciclo istituzionale, impartendo gli insegnamenti che riguardano il patrimonio di fede della Chiesa, valorizzando la tradizione pedagogica, culturale e spirituale della Compagnia di Gesù, e proponendo le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, come tali (cfr. *VG*, art. 73).

## Art. 9

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 5, la Facoltà sostiene l'impegno consapevole dei docenti e degli studenti con una forma organizzativa adeguata, che ne rispecchi l'indole scientifica e comunitaria.
2. La Facoltà persegue i suoi fini istituzionali attraverso:
  - a. l'ordinamento e l'aggiornamento costante degli studi;
  - b. l'adeguamento continuo della Biblioteca e degli altri servizi didattici;
  - c. la produzione e la pubblicazione di lavori scientifici;
  - d. la creazione di istituti scientifici di ricerca teologica;

- e. l'organizzazione di convegni;
- f. la collaborazione con altre Facoltà e istituti scientifici ecclesiastici e civili, partecipando attivamente alle reti accademico-culturali previste dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (cfr. Proemio, 4.d);
- g. lo studio delle tradizioni liturgiche e della storia agiografica della Sardegna, "affinché gli studenti di teologia siano meglio attrezzati a comprendere e a favorire i rapporti tra fede, pietà popolare e cultura" (cfr. *Atti CPS*, 87 § 8);
- h. la promozione della ricerca teologica in riferimento soprattutto ai problemi di indole pastorale, in ascolto delle esigenze della Chiesa che è in Sardegna.

#### Art. 10

La Facoltà:

- a. ha il diritto di conferire, per autorità della Santa Sede, i gradi accademici relativi ai tre cicli dell'ordinamento degli studi;
- b. ha la responsabilità accademica degli Istituti Superiori di Scienze Religiose ad essa collegati; la esercita secondo le norme stabilite negli *Statuti* dei medesimi, conferendo, a conclusione degli studi, il grado accademico di Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose (cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, art. 26);
- c. oltre ai gradi accademici che conferisce per autorità della Santa Sede, con il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica e a norma dei propri *Statuti*, si riserva di istituire altri diplomi non conferiti per autorità della Santa Sede (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 41).

#### Art. 11

La Facoltà:

- a. è aperta a tutti coloro che dimostrino, per la condotta morale e per gli studi compiuti in precedenza, di essere idonei agli studi teologici;
- b. coltiva un particolare rapporto con il Pontificio Seminario Regionale Sardo, mediante forme di intesa e di collaborazione per corrispondere alla formazione integrale dei candidati al sacerdozio;
- c. promuove analoghe forme di collaborazione con gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica;
- d. attiva forme di collaborazione con altre istituzioni ecclesiali e culturali.

#### Art. 12

1. Gli *Statuti* della Facoltà, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, costituiscono la norma comune, che impegna alla fedele osservanza tutti coloro che fanno parte della comunità accademica.

2. Le norme degli *Statuti* possono subire variazioni solo con l'approvazione della medesima Congregazione.
3. Per l'applicazione delle norme statutarie, la Facoltà dispone di un *Regolamento* approvato dal Consiglio di Facoltà.

## CAPO II

### LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

#### Art. 13

La Facoltà è una comunità accademica costituita dalle autorità, dai docenti, dagli studenti, dagli ufficiali, dal personale ausiliario. Tutte le componenti partecipano, ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità, alla vita della Facoltà e al raggiungimento dei suoi fini primari di studio, di ricerca e di formazione (cfr. *VG*, art. 11 § 1).

#### Art. 14

Le Autorità accademiche sono:

- a. il Gran Cancelliere, che è il Presidente pro-tempore della Conferenza Episcopale Sarda;
- b. il Vice Gran Cancelliere della Facoltà, che è il Preposito Provinciale pro-tempore della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù;
- c. il Preside;
- d. il Consiglio di Facoltà.

#### Art. 15

La Conferenza Episcopale Sarda, attraverso il Gran Cancelliere:

- a. rappresenta la Facoltà presso la santa Sede;
- b. la custodisce nella comunione ecclesiale, sostenendone l'attività scientifica e tutelando l'unione tra tutti i membri della comunità accademica;
- c. cura che la dottrina cattolica, la morale e la disciplina della Chiesa siano integralmente custodite e trasmesse, tenuto conto del disposto dell'art. 11 delle *Norme applicative* della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*;

- d. provvede ai mezzi, alle strutture e alle figure umane e professionali adeguate alla sua attività di studio, di formazione e di ricerca (cfr. *Atti CPS*, 87 § 3);
- e. garantisce le necessarie condizioni economiche, istituzionali e logistiche per il regolare svolgimento della sua attività (cfr. *Atti CPS*, 43 § 5);
- f. si fa carico di dirimere eventuali vertenze di carattere istituzionale ed accademico tra i soggetti della comunità accademica;
- g. vigila sul giusto utilizzo delle risorse umane ed economiche, sul corretto funzionamento degli organismi accademici, sull'onestà di vita, sull'integrità di dottrina e sulla dedizione al dovere dei soggetti della comunità accademica, e sulla qualità dell'offerta accademica.

#### Art. 16

La Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, attraverso il Vice Gran Cancelliere, opera insieme alla Conferenza Episcopale Sarda:

- a. assicurando il buon funzionamento della Facoltà, nel rispetto della sua natura e finalità, secondo i presenti *Statuti* e le modalità previste dalla *Convenzione* tra la Provincia stessa e la Conferenza Episcopale Sarda;
- b. cooperando, in particolare, per la ricerca e la preparazione di professori adatti tra il clero diocesano, i religiosi e i laici.

#### Art. 17

Il Gran Cancelliere, in qualità di rappresentante della Santa Sede presso la Facoltà:

- a. vigila sulla fedele osservanza degli *Statuti* e delle Norme promulgate dalla Sede Apostolica;
- b. partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Facoltà e, in caso di assenza, deve essere informato delle deliberazioni del Consiglio;
- c. previa conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, nomina il Preside e ne riceve la professione di fede;
- d. nomina i docenti ordinari e, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla competente Congregazione, anche i docenti straordinari;
- e. conferisce o revoca l'autorizzazione a insegnare e la missione canonica ai docenti, secondo quanto disposto dall'art. 9 delle *Norme applicative* della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*;
- f. nomina il Vice Preside e conferma la nomina del Segretario, del Bibliotecario e dell'Economo;
- g. promulga il *Regolamento* della Facoltà;
- h. dirime i conflitti legittimamente deferiti, riceve e decide i ricorsi contro gli atti posti dalle Autorità accademiche;

- i. informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti e ogni cinque anni invia ad essa una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà;
- j. sottoscrive i diplomi di Licenza e di Dottorato, conferiti dalla Facoltà;
- k. verifica la gestione finanziaria della Facoltà e vigila sulla sua amministrazione economica;
- l. richiede alla Congregazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati *honoris causa*.

#### Art. 18

Il Gran Cancelliere che non sia anche Arcivescovo di Cagliari, informerà periodicamente quest'ultimo della vita accademica della Facoltà, cosicché possano adempiere in modo concorde ai loro compiti, specialmente in relazione al rispetto della dottrina, della morale e della disciplina ecclesiastica (cfr. VG, art. 14; *Norme applicative*, art. 11).

#### Art. 19

1. Il Vice Gran Cancelliere opera insieme al Gran Cancelliere per favorire l'unione tra tutti i membri della comunità accademica, promuovere il buon funzionamento, l'impegno scientifico e il progresso della Facoltà, e la sua integrazione nella realtà locale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vice Gran Cancelliere:
  - a. partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Facoltà e, in caso di assenza, deve essere informato delle deliberazioni del Consiglio.
  - b. destina un numero congruo di Gesuiti, aventi le competenze e le attitudini richieste dagli *Statuti*, per lo svolgimento dell'impegno accademico della Facoltà e della sua vita ordinaria.

#### Art. 20

1. Il Preside della Facoltà, previa conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, è nominato dal Gran Cancelliere che, sentito il Vice Gran Cancelliere, lo sceglie tra i nominativi presentati dal Consiglio di Facoltà.
2. Per la sua designazione il Consiglio di Facoltà elegge, a votazione segreta, tre nomi tra i Professori stabili della Facoltà.
3. I candidati siano docenti stabili, siano veramente esperti della vita universitaria e abbiano conoscenza della realtà sociale ed ecclesiale della Sardegna.
4. Il Preside resta in carica tre anni e può essere nominato consecutivamente una sola volta.

## Art. 21

Al Preside compete:

- a. rappresentare legalmente la Facoltà;
- b. dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;
- c. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà, e provvedere all'esecuzione delle sue deliberazioni;
- d. proporre al Consiglio di Facoltà una terna di docenti stabili per l'elezione del Vice Preside;
- e. favorire l'attività dei Consigli Minori e valorizzarne gli apporti;
- f. nominare il Segretario, il Bibliotecario e l'Economo, con il previo consenso del Consiglio di Facoltà e dopo averne ottenuto la conferma dal Gran Cancelliere;
- g. nominare i docenti incaricati e associati;
- h. ammettere gli studenti della Facoltà e dimetterli in conformità alle norme dei presenti *Statuti* e del *Regolamento*;
- i. stabilire l'ordine e le commissioni degli esami, e presiederli di diritto;
- j. nominare il personale ausiliario;
- k. riferire al Gran Cancelliere sugli affari di maggiore rilievo;
- l. notificare tempestivamente al Gran Cancelliere la data e l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà;
- m. inviare le relazioni prescritte alle Autorità superiori;
- n. curare la gestione finanziaria e l'amministrazione economica;
- o. provvedere all'aggiornamento annuale dei dati relativi alla Facoltà presso la Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

## Art. 22

1. Il Consiglio di Facoltà è formato da:
  - Preside;
  - Vice Preside;
  - professori Ordinari e Straordinari;
  - rappresentanti eletti dagli altri docenti;
  - rappresentanti eletti dagli studenti.
2. I rappresentanti dei docenti e degli studenti sono eletti per un anno accademico, restano in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio e non possono essere sostituiti nel corso dell'anno se non per cause approvate dal Preside.
3. Il Rettore del Seminario Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio, su invito del Preside, quando vengono trattate questioni relative ai rapporti tra la Facoltà e il Seminario.

#### Art. 23

1. Il Consiglio di Facoltà ha potere deliberativo nei seguenti ambiti:
  - a. proposta di modifica degli *Statuti*;
  - b. elezione a scrutinio segreto della terna di docenti stabili per la nomina del Preside, a norma dell'art. 20 §§ 2-3;
  - c. redazione, approvazione ed eventuali modifiche del *Regolamento* della Facoltà;
  - d. elezione del Vice Preside, da una terna di docenti stabili presentata dal Preside;
  - e. elezione dei membri dei Consigli Minori e costituzione di eventuali Commissioni accademiche;
  - f. valutazione degli *Statuti* degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati con la Facoltà e di eventuali modifiche; approvazione dei Regolamenti dei medesimi.
2. Il Consiglio determina i criteri generali relativi alle discipline da insegnare (metodi di insegnamento, lezioni, seminari, esami), al calendario accademico, alle tasse, ai bilanci annuali e ad altre questioni accademiche.
3. Il Consiglio deve essere consultato sulle questioni di maggiore importanza per la Facoltà.

#### Art. 24

1. Il Consiglio di Facoltà viene convocato dal Preside almeno tre volte nel corso dell'anno accademico. Può inoltre essere convocato quando egli lo ritenga opportuno, oppure quando un terzo dei membri gliene presenti richiesta motivata per iscritto.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Preside oppure su richiesta di un terzo dei membri.
3. I membri del Consiglio di Facoltà sono tenuti a partecipare alle sedute. Per la validità di queste si esige la presenza di due terzi dei membri in prima convocazione, di metà dei membri in seconda convocazione. Le deliberazioni si approvano a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Per la trattazione di particolari questioni possono essere invitati gli ufficiali o altri periti, ma senza diritto di voto.
5. Il Segretario della Facoltà redige gli atti delle sedute.

#### Art. 25

1. Il Consiglio dei Docenti è l'assemblea che riunisce tutto il corpo docente della Facoltà (Ordinari, Straordinari, Associati e Incaricati).
2. Sono stabilmente costituiti i seguenti Consigli Minori:
  - il Consiglio per gli Studi;
  - il Consiglio di Biblioteca;

- il Consiglio Amministrativo;
- il Consiglio degli Studenti.

Sono altresì stabilmente costituite:

- la Commissione per l'incarico dei Docenti;
- la Commissione Disciplinare.

3. Questi organismi agiscono secondo il *Regolamento* della Facoltà.

#### Art. 26

1. Il Consiglio per gli Studi ha cura delle questioni ordinarie riguardanti il percorso accademico; prepara le riunioni del Consiglio di Facoltà con l'elaborazione previa dei punti più importanti dell'ordine del giorno e agisce con potere deliberativo nell'ambito e nella misura stabilita dal medesimo Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio di Biblioteca coadiuva il Bibliotecario nell'organizzazione e programmazione della Biblioteca nonché nella tutela e arricchimento del patrimonio librario della stessa.
3. Il Consiglio Amministrativo coadiuva il Preside e l'Economo nell'esercizio delle loro rispettive funzioni in ambito economico e amministrativo, discute e sottoscrive i bilanci da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
4. La Commissione per l'incarico dei Docenti coadiuva il Preside nella prima cooptazione e nel rinnovo dell'incarico dei docenti invitati e incaricati, esprimendo il proprio giudizio di competenza. Qualora prevalga un parere contrario a quello del Preside, quest'ultimo è tenuto ad informare il Gran Cancelliere e ad attenersi alle sue indicazioni.
5. La Commissione Disciplinare è l'organo preposto a discutere e decidere sui ricorsi presentati da docenti e studenti circa le questioni di carattere disciplinare, nelle modalità stabilite nei presenti *Statuti* e nel *Regolamento*. Inoltre, può essere consultata dal Preside su quanto attiene la disciplina da osservarsi da parte di docenti e studenti della Facoltà.

#### Art. 27

Il Vice Preside ha il compito di sostituire il Preside in caso di assenza o di impedimento. Resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.

## CAPO III

### I DOCENTI

#### Art. 28

1. I docenti della Facoltà si distinguono in Ordinari, Straordinari, Associati e Incaricati.
  - a. Sono docenti stabili i professori Ordinari e Straordinari.
  - b. I docenti Associati sono incaricati a tempo indeterminato.
  - c. I docenti Incaricati sono a tempo determinato per un anno.
  - d. Il numero minimo di docenti stabili è di dodici, di cui, eventualmente, almeno tre muniti dei titoli filosofici richiesti (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 18 § 2).
2. I docenti stabili, Associati e Incaricati, costituiscono il Collegio dei docenti.

#### Art. 29

1. Tutti i docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina e dedizione al dovere, così da poter contribuire efficacemente al raggiungimento dei fini propri della Facoltà (cfr. *VG*, art. 26 § 1).
2. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, non assumano incarichi incompatibili con i loro doveri di ricerca e di insegnamento, secondo quanto richiesto dagli *Statuti* (cfr. *CIC*, can. 152).

#### Art. 30

1. I docenti delle discipline concernenti la fede o la morale ricevono dal Gran Cancelliere o da un suo delegato la missione canonica; successivamente emettono la professione di fede (cfr. *CIC*, can. 833, n. 7).
2. I docenti delle altre discipline ricevono dagli stessi l'autorizzazione all'insegnamento (cfr. *VG*, art. 27 § 1).

#### Art. 31

1. Gli Ordinari sono docenti della Facoltà a titolo pieno e definitivo. A loro spetta in modo precipuo promuovere il conseguimento dei fini della Facoltà e indicare le linee fondamentali di ricerca e di insegnamento del corso di studi.
2. Possono diventare Ordinari i docenti che abbiano insegnato come Straordinari sei semestri e abbiano prodotto nuove pubblicazioni scientifiche.

#### Art. 32

La promozione di un docente Straordinario al grado di Ordinario e quella di un Associato al grado di Straordinario, avviene su proposta del Preside, sentito il parere del Collegio degli Ordinari, oppure dietro domanda presentata al Preside dall'interessato e corredata della necessaria documentazione, o infine su proposta dei docenti dei gradi superiori.

È compito del Preside:

- a. raccogliere e comunicare la documentazione a tutti i docenti dei gradi superiori;
- b. inviare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la documentazione scritta, relativa alla nomina a docente Straordinario, per la quale, a norma degli *Statuti*, è richiesto il nulla osta (cfr. *VG*, art. 27 § 2);
- c. presentare al Gran Cancelliere la proposta di nomina a norma dell'art. 17.d.

#### Art. 33

Per la nomina a docente Straordinario si richiede:

- a. l'adempimento dei requisiti statutari;
- b. la competenza nella dottrina e la capacità di indagine, comprovate da pubblicazioni scientifiche nella relativa disciplina;
- c. l'impegno responsabile nell'insegnamento, nella guida degli studenti, nella direzione delle ricerche e nelle attività comuni della Facoltà;
- d. l'insegnamento per almeno sei semestri come docente Associato.

#### Art. 34

1. La promozione al grado di docente stabile spetta al Collegio dei docenti dei gradi superiori. Una Commissione di qualificazione, secondo le norme stabilite nel *Regolamento*, valuterà l'idoneità dei candidati e riferirà per iscritto al Collegio, il quale, previa discussione, si esprimerà con il voto segreto.
2. Per la promozione a docente Associato si richiede che il candidato:
  - a. sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente o di meriti scientifici del tutto singolari;
  - b. si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, come la pubblicazione di dissertazioni;
  - c. abbia compiuto sei semestri di insegnamento nella Facoltà come Incaricato, dimostrando le necessarie attitudini didattiche;
  - d. abbia contribuito all'attività comune della Facoltà, con la partecipazione alle riunioni, agli esami, alla direzione dei lavori personali e dei seminari, e con la disponibilità per i colloqui con gli studenti.

3. Il passaggio da un incarico di insegnamento ad un altro, presupposta l' idoneità del docente, non pregiudica la qualifica già conseguita né il computo dell'anzianità di insegnamento.

#### Art. 35

1. I docenti Incaricati abbiano conseguito almeno il secondo grado accademico.
2. L'incarico è limitato a un periodo non superiore a un anno accademico.
3. La prima nomina dei docenti Incaricati è fatta dal Preside, sentito il parere della Commissione per l'Incarico dei Docenti (cfr. art. 26 § 4).
4. Per il rinnovo o meno dell'incarico annuale il Preside procede come per la prima cooptazione.
5. Fin dalla prima cooptazione gli Incaricati partecipano alle riunioni del Collegio dei Docenti e sono corresponsabili del bene comune della Facoltà.

#### Art. 36

1. La Facoltà riconosce i titoli di docenza conferiti da altri istituti universitari ecclesiastici.
2. In ordine alla promozione di docenti provenienti da altre Facoltà ecclesiastiche, gli anni di insegnamento presso quelle istituzioni accademiche vengono computati a giudizio dei docenti di grado superiore.

#### Art. 37

1. Il Preside, sentito il Consiglio per gli Studi, può invitare docenti di altre Facoltà o esperti di comprovato valore, perché tengano corsi su argomenti di loro competenza.
2. I docenti invitati non fanno parte del Collegio dei docenti e non contraggono vincoli di stabilità e di servizio verso la Facoltà, al di là dell'impegno convenuto.

#### Art. 38

1. Il Preside, su proposta motivata di un docente Ordinario, può nominare degli Assistenti.
2. Gli Assistenti, oltre agli altri requisiti previsti dall'art. 29 § 1 dei presenti *Statuti*, devono aver conseguito almeno il secondo grado accademico.

#### Art. 39

I docenti stabili non possono esserlo contemporaneamente in altre Facoltà, e devono risiedere in Sardegna, dove ha sede la Facoltà.

#### Art. 40

Allo scopo di favorire la ricerca scientifica le Autorità competenti assicurino ai docenti la necessaria disponibilità di tempo e di mezzi, e opportuni periodi di aggiornamento e di ricerca, liberi dall'insegnamento.

#### Art. 41

1. La cessazione dell'insegnamento avviene:

- a. al compimento del 70° anno di età; oltre questo limite il docente potrà tuttavia tenere corsi opzionali o seminari fino al compimento del 75° anno di età;
- b. in seguito a rinuncia per giusta causa, presentata dall'interessato e accettata dall'Autorità competente alla nomina;
- c. per assunzione di un ufficio incompatibile con l'attività accademica, a giudizio dell'Autorità competente alla nomina;
- d. per rimozione, disposta dall'Autorità competente alla nomina, a causa del reato di plagio nelle pubblicazioni e nell'esercizio dell'attività scientifica o di altri comportamenti non conformi all'etica professionale del docente;
- e. per sospensione o revoca del mandato, disposta dall'Autorità competente alla nomina, secondo le norme canoniche, a causa di grave infrazione della disciplina ecclesiastica o grave inadempienza dei doveri del proprio ufficio.

2. La presentazione della rinuncia deve avvenire almeno all'inizio del secondo semestre dell'anno accademico antecedente, salvo casi urgenti e imprevisti.

#### Art. 42

Solo eccezionalmente e per vera necessità, su proposta del Preside e con l'approvazione del Collegio dei Docenti Ordinari, il Gran Cancelliere potrà concedere *ad annum* di tenere anche corsi obbligatori ai docenti che hanno compiuto 70 anni e non hanno superato i 75.

#### Art. 43

La sospensione o revoca del mandato per causa grave avviene nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 24 §§ 2-3 delle *Norme applicative di Veritatis gaudium*, tenuto conto dell'art. 26 § 1 della Costituzione Apostolica e dell'art. 11 delle *Norme applicative*.

- a. Innanzitutto, il Preside cerchi di regolare privatamente la questione con il docente interessato.
- b. Qualora non si giunga ad un accordo, la questione sia sottoposta alla Commissione Disciplinare della Facoltà.
- c. Se ciò non fosse ancora sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, avvalendosi di persone esperte, interne o esterne alla Facoltà, esamini il caso e provveda nel modo più opportuno.

- d. Al docente è assicurato il diritto di conoscere le accuse e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni, fermo restando il diritto di ricorso alla Santa Sede per una soluzione definitiva.
- e. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda *ad tempus* il docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

#### Art. 44

I docenti Ordinari e Straordinari, all'atto della cessazione dell'insegnamento per limiti di età, vengono dichiarati emeriti.

### CAPO IV

#### GLI STUDENTI

#### Art. 45

1. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, ospiti e uditori.
  - a. Gli ordinari partecipano ai corsi in ordine al conseguimento dei gradi accademici.
  - b. Gli straordinari portano a termine un determinato piano di studi, ma non intendono tuttavia conseguire i gradi accademici o non hanno ancora i requisiti necessari per ottenerli.
  - c. Gli studenti ospiti sono coloro che, essendo immatricolati in altra Istituzione Accademica, frequentano alcuni corsi e sostengono i relativi esami.
  - d. Gli uditori frequentano la Facoltà limitatamente a qualche corso, senza il diritto di sostenere esami.
2. Per l'immatricolazione è richiesta una presentazione da cui risulti che nulla osta all'accesso agli studi accademici. Per i chierici, seminaristi, religiosi e consacrati sia rilasciata dall'Ordinario o dal proprio Superiore; per i laici dal parroco o da altra autorità ecclesiastica (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 26 § 1).
3. La Facoltà accoglie studenti rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe (cfr. *VG*, art. 32 § 3). La procedura per valutare l'iscrizione di questa tipologia di studenti sprovvisti della regolare documentazione richiesta è specificata da apposita normativa contenuta nel *Regolamento*.

#### Art. 46

1. Per l'immatricolazione al primo ciclo come ordinario, lo studente che proviene da una scuola secondaria deve esibire il titolo civile richiesto per l'ammissione agli studi universitari (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 26 §§ 1-2).
2. Lo studente privo del suddetto titolo deve presentare documentazione degli studi compiuti, che verrà esaminata e valutata dal Consiglio per gli Studi, competente a decidere sulle eventuali condizioni integrative richieste per effettuare l'immatricolazione.

#### Art. 47

Per l'immatricolazione è richiesta un'adeguata conoscenza delle lingue latina e greca, accertata da autentica documentazione o da acquisire secondo le modalità stabilite nel *Regolamento*, così che gli studenti possano comprendere e utilizzare le fonti delle scienze teologiche e i documenti della Chiesa.

#### Art. 48

1. Per l'iscrizione al primo ciclo di studi nella Facoltà è richiesta, con attestato o esame, la conoscenza di una lingua moderna diversa da quella materna. Per l'ammissione al secondo ciclo è richiesta la conoscenza di una seconda lingua moderna. Per l'ammissione al terzo ciclo è richiesta la conoscenza di una terza lingua moderna o l'approfondimento di una delle lingue già studiate in precedenza (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 55 § 3).
2. Al momento dell'immatricolazione, lo studente che abbia svolto attività accademiche e sostenuto esami in altre istituzioni, può presentare documentazione e domanda di riconoscimento degli studi compiuti al fine di ottenere un'abbreviazione del proprio Piano di Studi. La richiesta verrà esaminata secondo le disposizioni presenti nel *Regolamento*.
3. Per gli studenti stranieri è richiesta, con attestato o esame, la conoscenza della lingua italiana.

#### Art. 49

Per l'ammissione al secondo e al terzo ciclo è richiesto il conseguimento rispettivamente del Baccalaureato con la votazione minima di 24/30 (*cum laude probatus*) e della Licenza con la votazione minima di 27/30 (*magna cum laude probatus*).

#### Art. 50

Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita e alle attività della Facoltà. Vi partecipano mediante:

- a. una rappresentanza al Consiglio di Facoltà, al Consiglio per gli Studi, al Consiglio Amministrativo e al Consiglio di Biblioteca;

- b. il Consiglio degli studenti;
- c. le assemblee degli studenti.

Le modalità di partecipazione ai diversi organismi sono stabilite nel *Regolamento*.

#### Art. 51

Gli studenti, chiamati a partecipare responsabilmente al raggiungimento dei fini della Facoltà, si distinguano per onestà di vita, dedizione allo studio e fedeltà alla Chiesa. In particolare, osservino fedelmente le disposizioni concernenti la vita della Facoltà e le norme relative all'ordinamento generale e alla disciplina (cfr. *VG*, art. 33).

#### Art. 52

1. In caso di infrazioni gravi ai propri doveri, il Preside richiami privatamente lo studente, perché possa chiarire la propria posizione. Se questi persistesse nel suo comportamento, sentita l'apposita Commissione disciplinare, il Preside assuma provvedimenti disciplinari, nei casi più gravi fino alla sospensione e all'espulsione dalla Facoltà.
2. Lo studente, dopo il richiamo del Preside, ha il diritto di difendersi in secondo luogo ricorrendo alla Commissione disciplinare, anche prima di un eventuale provvedimento scritto.
3. Il provvedimento del Preside non è sospeso dal ricorso dello studente, ma può essere modificato dalla decisione della Commissione.
4. Come ultima istanza, resta la possibilità del ricorso al Gran Cancelliere.

### **CAPO V**

#### **L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI**

##### **A. METODO**

#### Art. 53

1. In conformità ai criteri ispiratori enunciati negli artt. 4, 5 e 6, la Facoltà, nell'assolvere il suo compito, propone un metodo di studi pienamente informato ai principi e alle norme del magistero della Chiesa, specialmente ai documenti del Concilio Vaticano II. Tiene conto, nello stesso tempo, delle

acquisizioni che derivano dal progresso scientifico, come pure dai recenti metodi didattici e pedagogici (cfr. *VG*, art. 37 § 1). In particolare la Facoltà accoglie le seguenti indicazioni:

- a. “Le varie discipline siano coltivate secondo i propri principi, il proprio metodo, e secondo la libertà propria della ricerca scientifica, in maniera che se ne abbia una sempre più profonda comprensione” (*GE* 10);
  - b. “Devono essere ricercati, scelti ed assunti con cura i valori positivi che si trovano nelle varie filosofie e culture; tuttavia non sono da accettare sistemi e metodi che non si possono conciliare con la fede cristiana” (*VG*, art. 71 § 2);
  - c. le discipline teologiche siano insegnate in modo che, insieme con il loro nesso organico, “si mettano in luce i vari aspetti o dimensioni, che appartengono intrinsecamente all’indole propria della dottrina sacra, quali sono soprattutto quelle biblica, patristica, storica, liturgica e pastorale” (*VG, Norme applicative*, art. 53), come pure quella spirituale, ecumenica e missionaria;
  - d. nella Teologia Dogmatica si consideri l’opportunità di seguire il metodo genetico-storico, con speciale attenzione allo sviluppo dei temi biblici, dando il debito spazio all’approfondimento speculativo, avendo S. Tommaso per maestro (cfr. *OT* 16);
  - e. i docenti, nella riconosciuta libertà di ricerca e di insegnamento, siano consci che essi adempiono il compito di servire la verità nelle cose che riguardano la fede, o che sono ad essa connesse, soltanto nella ferma adesione alla Parola di Dio, autenticamente interpretata dal vivo magistero della Chiesa (cfr. *VG*, art. 38);
  - f. nell’ambito della libertà accademica, i docenti possono valorizzare la tradizione culturale e pedagogica della Compagnia di Gesù.
2. Nello svolgere il compito dell’insegnamento, specialmente nel ciclo istituzionale, i docenti trasmettano le verità che appartengono al patrimonio della Chiesa e presentino i nuovi indirizzi teologici mettendo in luce la loro conformità con la rivelazione cristiana.

Siano proposte come tali le opinioni, le sentenze e le ipotesi che derivano dalle nuove ricerche.

#### Art. 54

1. I docenti guidino gli studenti all’approfondimento delle varie discipline e ad acquisirne il metodo di studio e di ricerca scientifica. Le discipline siano presentate secondo un disegno organico (cfr. *VG*, art. 40 § 2), evitando inutili ripetizioni.
2. Tutti i metodi didattici devono tendere a suscitare l’impegno personale e la partecipazione attiva degli studenti, per garantire una formazione efficace e per favorire la capacità di giudizio personale e di sintesi (cfr. *VG*, art. 37 § 2).
3. In base alle istanze del mondo contemporaneo potranno introdursi altri metodi didattici secondo le esigenze delle varie discipline, il numero dei docenti e le necessità degli studenti.
4. Le attività accademiche principali prevedono:
  - lezioni magistrali;
  - seminari scientifici ed esercitazioni scritte;

- lavori individuali e di gruppo;
  - studio personale;
  - lettura critica di libri;
  - esami e verifiche dei corsi.
5. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si tengano obbligatoriamente. Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni e le altre attività accademiche, secondo le norme del *Regolamento*.
  6. Le esercitazioni e i seminari siano condotti sotto la guida dei docenti e siano integrati mediante lo studio privato e il confronto con i docenti (cfr. *VG*, art. 42).

#### Art. 55

1. In conformità all'art. 9 § 2.f, sia favorita la collaborazione con le altre Facoltà ecclesiastiche, mediante scambio dei docenti, mutua comunicazione della propria attività scientifica e promozione di comuni ricerche per il bene del popolo di Dio (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 52 § 1).
2. Sia promossa parimenti la collaborazione con altre istituzioni accademiche, comprese quelle civili e quelle non cattoliche, avendo cura di conservare la propria identità (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 52 § 2).

### B. ORDINAMENTO

#### Art. 56

Gli studi della Facoltà sono ordinati in tre cicli, che conferiscono rispettivamente i gradi accademici del Baccalaureato, della Licenza e del Dottorato.

- a. Il primo ciclo, o istituzionale, si protrae per un quinquennio o dieci semestri e si conclude col grado accademico di Baccalaureato in Teologia. Oltre a un'adeguata formazione filosofica, mediante l'insegnamento delle discipline teologiche offre un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica (cfr. *VG*, art. 74.a; *Norme applicative*, art. 56).
- b. Il secondo ciclo, o di specializzazione, si protrae per un biennio o quattro semestri e si conclude col grado accademico di Licenza in Teologia. Con l'insegnamento di discipline specialistiche offre la possibilità di approfondire un particolare settore della Teologia e, mediante seminari ed esercitazioni, di acquisire compiutamente l'esercizio della ricerca scientifica (cfr. *VG*, art. 74.b).
- c. Il terzo ciclo, o di dottorato, si protrae normalmente per un congruo periodo di tempo e si conclude col grado accademico di Dottorato in Teologia (cfr. *VG*, art. 74.c). In questo tempo lo studente perfeziona la propria formazione e dimostra la maturità scientifica specialmente attraverso l'elaborazione di una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza teologica.

## CICLO ISTITUZIONALE

### Art. 57

1. Il piano di studi prevede la trattazione di discipline principali e ausiliarie. Le discipline principali sono richieste per il raggiungimento del fine della Facoltà; le ausiliarie, in diverso modo, servono al raggiungimento del medesimo fine (cfr. *VG*, art. 40 § 1).
2. Il *Regolamento* determina il numero dei corsi, la loro articolazione e i relativi crediti.

### Art. 58

Il ciclo istituzionale ha inizio con un biennio, nel quale, come contenuto peculiare, si cura l'acquisizione di un'adeguata formazione filosofica, basata sul patrimonio filosofico cristiano perennemente valido, nell'osservanza delle prescrizioni del Concilio Vaticano II (cfr. *OT* 15; *GE* 10) e dei recenti documenti della Santa Sede, anche in vista di un'accurata valorizzazione critica del pensiero contemporaneo (cfr. *VG*, artt. 74.a; 81 § 1; 82.a). Il ciclo istituzionale preveda, inoltre, l'istituzione di uno specifico corso di introduzione al metodo della ricerca scientifica (cfr. *VG*, *Norme applicative*, art. 53).

a. Le discipline filosofiche obbligatorie sono:

- Storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea);
- Filosofia sistematica, con le sue componenti di introduzione generale al pensiero filosofico, filosofia dell'essere, teologia naturale, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale e politica, logica e filosofia della conoscenza.

b. Il ciclo prevede anche altri insegnamenti ausiliari, afferenti all'area delle scienze umane.

c. Durante l'intero biennio agli studenti vengono offerti corsi propedeutici allo studio della Sacra Scrittura e della Teologia.

d. Escluse le scienze umane, le discipline strettamente filosofiche devono costituire almeno il 60 % del numero dei crediti dei primi due anni (cfr. *VG*, *Norme applicative speciali*, art. 55.1.a).

### Art. 59

La trattazione delle discipline teologiche è incentrata sul mistero di Cristo.

a. Le discipline teologiche obbligatorie sono:

- Sacra Scrittura;
- Teologia fondamentale;
- Teologia dogmatica;
- Teologia morale;

- Teologia spirituale;
- Teologia pastorale;
- Liturgia;
- Storia della Chiesa e Archeologia;
- Patrologia;
- Diritto Canonico.

b. Le discipline ausiliarie particolarmente raccomandate sono:

- la lingua latina;
- le lingue bibliche ebraica e greca;
- le discipline umane previste nell'Ordinamento degli Studi;
- la storia e la religiosità sarda.

#### Art. 60

Per completare la formazione pastorale, la Facoltà può istituire un apposito “Anno Pastorale”, come previsto da *VG*, art. 76 § 2. Esso è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per l'accesso al Presbiterato dei candidati all'Ordine.

### *CICLO DI LICENZA*

#### Art. 61

1. Vengono ammessi al secondo ciclo gli studenti che abbiano conseguito il Baccalaureato in Teologia con la valutazione di almeno 24/30.
2. La Facoltà presenta tre sezioni di specializzazione in Teologia:
  - a. Fondamentale e Dogmatica;
  - b. Morale;
  - c. Pastorale.
3. La Facoltà si riserva l'attivazione contemporanea o meno delle tre sezioni, nonché l'attivazione di ulteriori indirizzi di specializzazione.

## Art. 62

1. Sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Facoltà, una commissione di docenti, scelti tra gli ordinari in Teologia, nominata e presieduta dal Preside, elabora ed approva il piano di studi biennale, nel quale vengono definiti per ciascuna sezione i corsi obbligatori e opzionali.
2. I corsi obbligatori mirano, in una visione organica, all'approfondimento dei temi fondamentali della specializzazione, e alla trattazione degli aspetti formali, metodologici e interdisciplinari della Teologia.
  - a. Nella sezione di Teologia Fondamentale e Dogmatica saranno stabilmente obbligatori gli insegnamenti relativi alla:
    - metodologia della teologia fondamentale e dogmatica;
    - teologia biblica;
    - storia della teologia;
    - teologia fondamentale o teologia sistematica.
  - b. Nella sezione di Teologia Morale saranno stabilmente obbligatori gli insegnamenti relativi alla:
    - metodologia della teologia morale;
    - fondamenti biblici della morale;
    - morale fondamentale;
    - dimensione spirituale della morale;
    - storia della morale;
    - morale speciale.
  - c. Nella sezione di Teologia Pastorale saranno stabilmente obbligatori gli insegnamenti relativi alla:
    - metodologia della teologia pastorale;
    - fondamenti biblici della pastorale;
    - approfondimento della teologia pastorale generale;
    - catechetica;
    - sociologia religiosa o psicologia della religione;
    - storia della Chiesa o della cultura sarda.
3. I corsi opzionali possono essere scelti dagli studenti in considerazione del proprio piano di studi.

## Art. 63

Per il conseguimento del titolo di Licenza lo studente dovrà elaborare una dissertazione scritta nell'ambito della specializzazione prescelta su un tema e sotto la guida di un docente, approvati dal Collegio degli Ordinari in Teologia.

## *CICLO DI DOTTORATO*

### Art. 64

1. Il terzo ciclo di studi prevede che lo studente prepari la dissertazione per il Dottorato. Lo schema e il direttore della tesi devono essere approvati da una Commissione composta dal Preside, dal Segretario con funzione di verbalizzatore e da alcuni docenti stabili, secondo quanto previsto nel *Regolamento*.
2. All'inizio del terzo ciclo la Commissione di cui al § 1 può determinare un piano di studio, comprendente alcuni corsi speciali o seminari, in ordine all'approfondimento e alla ricerca nel settore in cui si inserisce la dissertazione e proporre allo studente una qualche esperienza didattica.

## **CAPO VI**

### **ESAMI E GRADI ACCADEMICI**

### Art. 65

1. Ogni insegnamento previsto dal piano di studi deve concludersi con una verifica orale o scritta.
2. Gli esami mirano a verificare il profitto degli studenti "in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà e al conseguimento dei gradi accademici" (VG, art. 43).

### Art. 66

La Facoltà conferisce i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Teologia in nome del Romano Pontefice. Quando la Sede è vacante li conferisce in nome della Sede Apostolica.

### Art. 67

Per conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia è necessario che il candidato abbia:

- a. completato il ciclo istituzionale;
- b. presentato un elaborato scritto che comprovi la sua idoneità alla ricerca scientifica, con giudizio favorevole di due docenti;

- c. superato, davanti ad una commissione, composta da due docenti revisori e da un terzo docente con funzione di presidente, l'esame finale sull'elaborato scritto e sui temi fondamentali del quinquennio istituzionale, antecedentemente determinati.

#### Art. 68

Gli studenti che hanno frequentato il quinquennio filosofico-teologico in un Seminario o in un altro istituto superiore approvato, possono essere ammessi al conseguimento del Baccalaureato, a condizione che abbiano presentato alla Facoltà un regolare attestato degli studi filosofico-teologici compiuti. L'attestato dovrà essere esaminato dal Consiglio per gli Studi sulla base dei requisiti richiesti dai presenti *Statuti*.

Qualora il giudizio sull'attestato risultasse negativo, lo stesso Consiglio richieda il completamento delle condizioni previste.

#### Art. 69

Il conseguimento della Licenza in Teologia presuppone che il candidato abbia:

- a. completato il secondo ciclo di studi;
- b. elaborato una dissertazione scritta;
- c. superato l'esame finale.

#### Art. 70

Il conseguimento del Dottorato in Teologia presuppone che il candidato abbia:

- a. completato il terzo ciclo di studi;
- b. redatto una dissertazione scientifica, approvata da almeno due docenti;
- c. discusso pubblicamente la dissertazione, davanti ad una commissione designata dal Preside, composta da tre revisori e un presidente, e avere ottenuto l'approvazione collegiale della commissione;
- d. pubblicato la tesi integralmente o, almeno, la sua parte principale.

#### Art. 71

1. La Facoltà può conferire il Dottorato *honoris causa* per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nella promozione delle scienze ecclesiastiche.
2. Il Dottorato *honoris causa* non viene conferito senza il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il nulla osta dalla Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Facoltà (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 40).

## CAPO VII

### GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

#### Art. 72

Gli Ufficiali sono il Segretario, il Bibliotecario e l'Economo. Le loro competenze operative sono precisate nel *Regolamento* (cfr. *VG*, art. 36 § 2). La Facoltà si riserva di istituire altre figure di Ufficiali che ritenga opportune.

#### Art. 73

Il Segretario dirige e coordina l'attività della Segreteria Generale della Facoltà, ne conserva i dati aggiornati, prepara e attesta i documenti ufficiali sottoponendoli alla firma dell'autorità competente, quando previsto dal *Regolamento* cura i verbali degli organismi collegiali.

#### Art. 74

L'Economo si occupa dell'ordinaria amministrazione della Facoltà e attua le indicazioni delle Autorità accademiche secondo la normativa vigente.

#### Art. 75

Il Bibliotecario, scelto tra persone esperte in materia e competente in scienze sacre, cura il buon ordinamento della Biblioteca e, in particolare, la salvaguardia del patrimonio librario della Facoltà.

#### Art. 76

La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale amministrativo e di servizio. I diritti e i doveri di questi collaboratori sono precisati nel *Regolamento* e, nel caso, nel contratto di lavoro.

## **CAPO VIII**

### **SUSSIDI DIDATTICI E ARCHIVISTICI**

#### *Art. 77*

1. La Facoltà dispone di una propria Biblioteca dotata di libri, riviste, sussidi informatici e tecnici, e di tutti gli strumenti atti a favorire l'attività didattica e di ricerca (cfr. *VG*, art. 56 § 1).
2. La Facoltà promuove la collaborazione tra la propria Biblioteca e le altre Biblioteche presenti nel territorio (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 45).
3. La Biblioteca è affidata a un Bibliotecario esperto in materia e competente in scienze sacre.

#### *Art. 78*

La Facoltà possiede un Archivio, affidato alla cura di una persona competente nominata dal Preside dopo aver consultato il Consiglio di Facoltà.

## **CAPO IX**

### **AMMINISTRAZIONE ECONOMICA**

#### *Art. 79*

Le fonti di finanziamento della Facoltà sono:

- a. i contributi della Conferenza Episcopale Italiana;
- b. i contributi della Conferenza Episcopale Sarda;
- c. i contributi accademici degli studenti;
- d. ulteriori eventuali entrate derivanti dalle attività accessorie espletate;
- e. eventuali contributi da enti pubblici o privati;
- f. eventuali offerte e donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche.

#### Art. 80

1. Il Preside, in quanto legale rappresentante, cura la gestione del patrimonio e l'amministrazione economica della Facoltà mediante l'Economo e il Consiglio Amministrativo, sotto la vigilanza del Gran Cancelliere.
2. Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono regolati dalla normativa canonica e civile vigente.

#### Art. 81

1. Il Preside, coadiuvato dal Consiglio Amministrativo, annualmente redige i bilanci preventivo e consuntivo, li sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà e li trasmette al Gran Cancelliere perché siano esaminati dalla Conferenza Episcopale Sarda, che può presentare proprie osservazioni.
2. I bilanci preventivo e consuntivo, dopo essere stati esaminati dalla Conferenza Episcopale Sarda sono sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio di Facoltà.

#### Art. 82

1. Gli studenti partecipano alle esigenze economiche della Facoltà con i contributi accademici, secondo le determinazioni del Consiglio di Facoltà.
2. L'autorità accademica può esonerare dal versamento dei contributi accademici gli studenti che si trovino in condizioni economiche disagiate e che presentino relativa documentazione (cfr. *VG, Norme applicative*, art. 47).

#### Art. 83

La Facoltà corrisponde ai docenti, agli ufficiali e al personale dipendente retribuzioni conformi alle normative canoniche e civili vigenti e ai contratti del lavoro applicati.

## INDICE

- Capo I: Costituzione, natura e fini della Facoltà (artt. 1-12)
- Capo II: La Comunità Accademica e il suo governo (artt. 13-27)
- Capo III: I Docenti (artt. 28-44)
- Capo IV: Gli Studenti (artt. 45-52)
- Capo V: L'Ordinamento degli Studi (artt. 53-64)
- A: Metodo (artt. 53-55)
- B: Ordinamento (artt. 56-64)
- Capo VI: Esami e gradi accademici (artt. 65-71)
- Capo VII: Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio (artt. 72-76)
- Capo VIII: Sussidi didattici e archivistici (artt. 77-78)
- Capo IX: Amministrazione economica (artt. 79-83)